

Deliberazione 16 novembre 2009 - ARG/elt 172/09

Aggiornamento per l'anno 2007 del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2007 n. 316/07, relativo alle società Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASM Distribuzione elettricità S.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 novembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06 (di seguito: deliberazione n. 202/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07 (di seguito: deliberazione n. 30/07);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07);

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07 (di seguito: deliberazione n. 136/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/08);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 21/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 54/08);
- la deliberazione dell’Autorità 20 maggio 2008 ARG/elt 62/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/08);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2008 ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);
- la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2009 ARG/elt 14/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 14/09).

Considerato che:

- il comma 49.1 del Testo integrato ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato sono state condotte specifiche istruttorie;
- le deliberazioni n. 202/06, 30/07, 109/07, 136/07, ARG/elt 8/08, ARG/elt 21/08, ARG/elt 54/08, ARG/elt 121/08, hanno determinato il fattore di correzione specifico aziendale (Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per le seguenti società, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Csa₂₀₀₄</i>
Acea S.p.A.	30/07	0,1875
AEM Elettricità S.p.A.	ARG/elt 121/08	0,1391
Amaie Sanremo S.p.A.	136/07	0,1310
ASM Distribuzione elettricità s.r.l.	ARG/elt 8/08	0,1378
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	ARG/elt 54/08	0,2378
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	109/07 - ARG/elt 21/08	0,0333
Deval S.p.A.	202/06	0,1083

- il comma 49.3 del Testo integrato ha stabilito che in ciascun anno l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è pari al fattore Csa moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;
- il comma 49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di correzione Csa sia aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;
- l'articolo 1 della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- la deliberazione n. 30/07 ha fissato un decremento del 3,73% annuo del coefficiente Csa, in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete storica di Acea Distribuzione S.p.A. e quella acquisita da Enel S.p.A. nel territorio del comune di Roma, da applicare in sede di aggiornamento annuo del coefficiente Csa di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- l'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 62/08 ha disposto che, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) versi alle imprese beneficiarie della perequazione specifica aziendale, entro il 30 giugno 2008, gli importi spettanti per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ciascuno all'80% dell'ammontare liquidato per l'anno 2004;
- la Società A2A S.p.A. con lettera del 26 marzo 2009 (prot. Autorità 014322 del 26 marzo 2009), ha comunicato la variazione della denominazione sociale di ASM Distribuzione elettricità s.r.l. e AEM Elettricità S.p.A. in A2A Reti Elettriche S.p.A., a partire dal 1 aprile 2009;
- i dati necessari, ai sensi della deliberazione n. 316/07, all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per l'anno 2007 per le società Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche sono stati acquisiti tramite raccolte dati predisposte dalla Direzione Tariffe per l'aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari, per la comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e per la perequazione generale;
- i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2004 e 2005 dalle società Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche, in quanto non rilevabili nelle raccolte dati di cui al precedente comma, necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2006 e 2007, sono stati richiesti alle medesime società mediante apposita modulistica inviata dalla Direzione tariffe;
- la deliberazione ARG/elt 78/08 ha differito i termini in materia di vincolo V1 per l'anno 2007 e sospeso i termini relativi alla perequazione generale 2007;
- la deliberazione ARG/elt 183/08 ha riavviato la perequazione generale per l'anno 2007;
- la Direzione Tariffe ha richiesto alle società Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino

Marche di confermare i dati in proprio possesso necessari all'aggiornamento del fattore Csa per il 2007;

- decorsi i 10 giorni previsti dalla comunicazione di cui al precedente comma le società AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.) e ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.) hanno richiesto modifiche ai dati in possesso degli uffici, in ultimo con comunicazione del 7 agosto 2009 (prot. Autorità 046473 del 11 agosto 2009);
- la Cassa con lettera del 30 ottobre 2009 (prot. Autorità 064283 del 3 novembre 2009), ha comunicato i risultati di perequazione generale per l'anno 2007;
- l'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 21/08 ha disposto che l'importo liquidato dalla Cassa in ottemperanza dell'articolo 2 della deliberazione n. 109/07, alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG venga trattenuto dalla società a titolo di anticipazione di quanto spettante, salvo conguaglio, quale perequazione specifica aziendale per il periodo di regolazione 2004-2007.

Ritenuto opportuno:

- sulla base dei dati in possesso degli uffici dell'Autorità per le società Acea Distribuzione S.p.A., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche e sulla base dei dati rettificati di AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.) e ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A., con comunicazione del 7 agosto 2009 (prot. Autorità 046473 del 11 agosto 2009) e di Deval S.p.A., con comunicazione del 8 luglio 2009 (prot. Autorità 039122 del 10 luglio 2009), aggiornare il coefficiente Csa, per l'anno 2007, nella misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₇</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,1802
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,0859
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1437
ASM Distribuzione elettricità S.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,0981
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2334
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,0636
Deval S.p.A.	0,1249

DELIBERA

1. di determinare per le società Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche l'aggiornamento del fattore Csa per l'anno 2007, in misura pari, rispettivamente a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₇</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,1802
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,0859
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1437
ASM Distribuzione elettricità S.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,0981
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2334
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,0636
Deval S.p.A.	0,1249

2. di disporre che la Cassa corrisponda alle società di cui al precedente punto 1. gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2007 indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet(www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

16 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis